



ASSOCIAZIONE DIFESA UTENTI
SERVIZI BANCARI FINANZIARI
POSTALI ASSICURATIVI
O . N . L . U . S .

SEDE NAZIONALE
Via Farini,62
00185 ROMA
☎ 064818632 – FAX 064818633
www.adusbef.it
e-mail: infoadusbef@tin.it

COORDINAMENTO REGIONALE
Lungomare Matteotti, 63
65122 PESCARA
☎ 085 421 3382 – Fax 085 429 3943
www.adusbef.it
e-mail: g_colangelo@yahoo.it

QUALCOSA SI MUOVE ANCHE SULL'USURA PERPETRATA DALLE BANCHE NEI CONTI CORRENTE

Quelli che seguono sono due importanti ordinanze del GIP di Bergamo e del GIP di Pescara, che rigettano le richieste di archiviazione effettuate dai rispettivi P.M., titolari delle indagini sul delitto di usura in merito ad aperture di credito in conto corrente. Indagini che si erano avviate su denuncia di due correntisti. Le richieste dei Pubblici Ministeri si basavano entrambe su perizie che non rilevano correttamente il TEG, come i rigorosi criteri dettati dalla legge n. 108/96.

Il P.M. di **Bergamo** aveva incaricato come suo perito la Banca d'Italia, nelle vesti di un suo funzionario. Questi aveva strumentalmente usato le "Istruzioni", emanate per la rilevazione dei tassi medi, per dimostrare l'insussistenza del tasso usurario mediante l'esclusione dal calcolo sia della commissione sul massimo scoperto che dell'incidenza del doppio anatocismo della *cms* e degli interessi. Chi scrive, con apposita contro perizia, dimostrato l'infondatezza di questo assunto ed il GIP gli ha dato pienamente ragione.

È stato effettuato l'incidente probatorio, con l'incarico affidato ad un Perito, che -come si può rilevare dalla perizia qui allegata- sostanzialmente trova valori coincidenti a quelli rilevata dalla contro perizia di chi scrive.

Il P.M. di Pescara, invece, aveva invocato la legge n. 24/2001 per ritenere inapplicabile la legge n. 108/96 ai contratti sottoscritti prima del 1996, epoca della sua entrata in vigore. La contro perizia, proprio quantificando l'andamento dei tassi effettivi nel tempo, ha dimostrata infondata questa tesi ed anche qui il ci ha GIP dato ragione.

Siamo appena agli inizi, ma almeno è dimostrato che le "Istruzioni" di Bankitalia non possono essere usate per consentire un'usura legale.

Gianni Colangelo

N.3733/02 P.M.D.ssa Russo.
N.11711/2003 G.I.P. Dr Galizzi



REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale di Bergamo

Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari

Ordinanza riservata all'udienza in Camera di Consiglio fissata a seguito
di opposizione alla richiesta di archiviazione
(artt.409 e 410 c.p.p.)

Il Presidente dott. Adriano Galizzi.

Letti

gli atti dell'emarginato procedimento penale nei confronti di
, persone indagate quali funzionari della Banca Nazionale del Lavoro di Bergamo
per il reato di cui all'art. 644 c.p. e di cui agli art. 56 e 640 c.p. commessi in Bergamo
dal 15.06.2000 al 07.02.2002 in danno di Srl B

Esaminata

la richiesta di archiviazione del P.M. in data 11.09.2003, l'atto di opposizione alla
richiesta di archiviazione presentato dalla persona offesa in data 26.09.2003, sentite le
parti all'udienza del 16.01.2004, sciogliendo la riserva formulata all'udienza suddetta,
pronuncia la presente

Ordinanza

La richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero si fonda sulle conclusioni del C.T.
nominato dallo stesso, funzionario della Banca D'Italia, che ha escluso che la BNL di
Bergamo, nel rapporto in esame, abbia applicato, periodo per periodo, un tasso superiore
al tasso soglia.

L'opponente ha prodotto una C.T. che, sulla base dei dati desumibili dagli estratti conto
della BNL, giunge alla conclusione opposta, con osservazioni pertinenti, in particolare
per ciò che riguarda l'anatocismo trimestrale degli interessi e il calcolo della
commissione di massimo scoperto nel tasso effettivo applicato al cliente.

Premesso che la parte offesa afferma che all'atto di stipulazione del contratto relativo
all'apertura del c/c 28599 dalla Banca non gli fu rilasciata alcuna copia del contratto
stesso e degli accordi sottoscritti, va rilevato che la Banca, a seguito di richiesta della
parte offesa, ha inviato alla stessa (rispettivamente a mezzo FAX il 21.03.2001 e a
mezzo lettera 29.03.2001) due copie del modello 1785 diverse tra loro circa
l'ammontare del tasso debitore. Orbene la copia inviata per lettera il 29.03.2001 (nella
quale è indicato un "tasso debitore con capital.ne trim. 13" fa sorgere il dubbio, per
come è composta graficamente, che sia stata riempita dopo la sottoscrizione della
approvazione specifica della pattuizione relativa alla capitalizzazione degli interessi.
Sussiste quindi il serio dubbio che all'atto della sottoscrizione del contratto il Gaspari
avesse sottoscritto detta clausola con l'indicazione degli interessi poi di fatto applicati
dalla Banca.

Per quanto attiene alla "commissione di massimo scoperto", il fatto che di essa non si
debba tener conto, in base alle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia, nella
"rilevazione del Tasso Effettivo Globale Medio -TEG- non significa affatto che di essa
non si debba tener conto nell'accertamento del superamento o meno del Tasso soglia,
nosto che il quarto comma dell'art. 644 c.p. dispone che "Per la determinazione del

tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.”

Ai fini del decidere è necessario:

- 1) accertare, attraverso l'esame degli indagati o degli altri funzionari della BNL che si sono occupati del rapporto con la Borgoviaggi, le vere ragioni della difformità dei due documenti "1785" sopra richiamati; gli indagati dovranno anche indicare i documenti e le direttive della Banca alle quali si sono eventualmente attenuti nell'applicare i tassi e i relativi criteri di calcolo nel caso di specie.
- 2) disporre nuova C.T. in contraddittorio tra le parti (eventualmente con incidente probatorio), da affidarsi ad un libero professionista esperto in materia ma estraneo alla Banca d'Italia (cui spettava il controllo sulla regolarità dei tassi applicati dalla BNL); al fine di accertare, tenuto conto dei rilievi formulati dal C.T. dall'opponente, l'effettivo tasso applicato dalla Banca nel rapporto in esame. Il C.T. dovrà anche accertare, sulla base dei documenti acquisiti agli atti o quelli che vorrà eventualmente richiedere lui stesso alla Banca, se i funzionari della Sede di Bergamo della BNL si siano attenuti alle direttive impartite dalla Sede Nazionale della Banca e alle regole e norme bancarie.

PQM

visto l'art. 409 quarto comma c.p.p.

Dispone che il Pubblico Ministero svolga le indagini sopra indicate, nel termine di quattro mesi.

Manda la Cancelleria per la notifica della presente Ordinanza alle parti e per la immediata trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.

Bergamo, il 27.01.2004.

Cancelliere - B3
Filomena Lococciole

Il Presidente della Sezione GIF-GUP
Dr Adriano Galizzi

Depositato in Cancelleria
il 27-01-2004

Cancelliere - B3
Filomena Lococciole

COPIA CON
Bergamo, 27-01-2004
ALL'ORIGINALE
IL CANCELLIERE
Cancelliere - B3
Filomena Lococciole

SPESA ANTICIPATA DALL'ERARIO
TRASFERTE E CONFETTIZZAZIONE
SPESA POSTALE
Diritti € 2,58
Trasf. € 1,22
10% € 0,12
Totale € 3,92

U. N. E. P.
Tribunale Bergamo
2

28 GEN. 2004





TRIBUNALE DI PESCARA

UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

N. 3197 /1998 R.G.N.R.

N. 237/2004 R. GIP.

ORDINANZA PER LO SVOLGIMENTO DI ULTERIORI INDAGINI (art. 409, c 4, c.p.p.)

Il giudice per le indagini preliminari dott. Annalisa Di Paolantonio
vista la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero nel procedimento penale relativo a presunte operazioni usuarie compiute dai responsabili della Caripe, del Banco di Napoli e del Credito Italiano ai danni di C

preso atto della tempestiva opposizione presentata dalla parte offesa e all'esito dell'udienza in camera di consiglio svolta ai sensi dell'art. 409 c.p.p. in data 18 maggio 2004 sentite le parti ed esaminati gli atti del procedimento

rilevato che la documentazione prodotta dall'opponente, ed in particolare la consulenza tecnica d'ufficio redatta nella causa civile pendente fra le stesse parti, rende necessario l'approfondimento istruttorio sollecitato nell'atto di opposizione e nella memoria depositata in udienza

considerato, altresì, che appare opportuno acquisire copia degli atti della causa civile menzionata anche al fine di valutare gli argomenti difensivi sviluppati dai soggetti coinvolti nella vicenda

P.Q.M.

visto l'art. 409 comma 4° c.p.p.

INDICA

al pubblico ministero di compiere le ulteriori indagini richieste in parte motiva


FISSA

per i suddetti adempimenti il termine massimo di mesi sei dalla comunicazione della presente ordinanza.

Pescara 8 luglio 2004

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI
(dott. Annalisa Di Paolantonio)

08/07/04
IL CANCELLIERE



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

PER USO

NOTIFICA

Pescara, il 08/07/04

Il Cancelliere



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BERGAMO
SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Procedimento: S. A. E C. M.

G.I.P. Dott.ssa Caccamo

N. 11711/03 G.I.P.

Quesito:

“Verifichi il perito l’effettivo tasso di interesse praticato dalla filiale di Bergamo della BNL nel rapporto negoziale di finanziamento intrattenuto con la Borgoviaggi Srl e di cui al contratto di c/c di corrispondenza n° 28599 e connessa apertura di credito stipulato il 16 giugno 2000 onde accertare, per tutta la durata del finanziamento, l’eventuale superamento dei tassi soglia rilevanti ai sensi della L. 108/1996, tenendo conto di commissioni, remunerazioni e spese, eccettuate imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito; verifichi altresì il perito il tasso di interesse praticato tenendo conto anche della commissione di massimo scoperto nonché della capitalizzazione di interesse procedendo a calcoli distinti per ciascuna delle ipotesi considerate; accerti altresì la eventuale inottemperanza da parte dei funzionari intervenuti nel rapporto negoziale in esame alle direttive impartite dalla sede nazionale della BNL ed alle regole e norme bancarie verificando a quali direttive della banca i funzionari si sono in concreto attenuti nel rapporto bancario in essere, acquisendo la documentazione in parola presso la sede di Bergamo della BNL.”

Illustrissimo Signor Giudice,

il sottoscritto Dott. Vito Potenza, con studio in Milano, Corso di Porta Vittoria n° 50, giusta nomina del 12 maggio 2004 (v. Allegato 1.), inizio operazioni il 18 maggio 2004, presenta la seguente relazione peritale ai sensi dell'art. 227 c.p.p. comma 5.

PREMESSA

In sede di udienza di nomina del sottoscritto, le parti hanno nominato i seguenti consulenti tecnici:

Dott. Luigi Giancaspero – Parte S. e C.

Dott. Gianni Colangelo – Parte Borgoviaggi Srl

A seguito della nomina il sottoscritto, giusto disposto della S.V. Ill.ma, ha ricevuto *“tutti gli atti contenuti nel fascicolo processuale in copia eccettuata la documentazione acquisita dagli ufficiali di P.G. presso la BNL di Bergamo il 14/02/03 (in originale)”*.

In deroga ai termini fissati per il deposito della presente ed al fine di redigere una perizia esauriente ed adeguata alle richieste formulate, ho chiesto ed ho ottenuto dalla S.V. Ill.ma le proroghe necessarie.

1. OPERAZIONI PERITALI

Avendo ricevuto copia degli atti processuali, il sottoscritto ha provveduto alla lettura dei documenti in esso contenuti al fine di acquisire tutte le informazioni che permettessero di conoscere adeguatamente l'oggetto del contendere. Successivamente, a seguito degli accordi intervenuti, in data 16/07/2004, presso il mio studio in Milano, ho incontrato i CT di parte, come da verbale redatto, i quali mi hanno esposto le loro considerazioni preliminari in merito al quesito postomi dalla S.V. Ill.ma (v. Allegato 2). Al fine di integrare la documentazione a mia disposizione, in data 11/10/2004, il CT di parte indagata, Dott. Luigi Giancaspero, mi ha fatto pervenire copia della relazione di consulenza tecnica d'ufficio nella causa civile n° 3778/2002, redatta dal Dott. Valter Rinaldi. Conseguentemente, in data 17/12/2004, il CT di parte offesa, Dott. Gianni Colangelo, mi ha fatto pervenire copia delle osservazioni da lui formulate alla perizia sopra menzionata.

Al fine di rispondere ad una specifica parte del quesito posto al sottoscritto dalla S.V. Ill.ma, in data 12/10/2004 mi sono recato presso la filiale di Bergamo della BNL dove, giusto verbale di seduta redatto (v. Allegato 3), ho acquisito le informazioni e la documentazione necessarie.

2. – ESAME DELLA DOCUMENTAZIONE

2.1. CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

La presente perizia riguarda un contenzioso sorto tra un istituto di credito (BNL) ed una azienda (Borgoviaggi Srl) a seguito del costo che un finanziamento erogato avrebbe gravato sul richiedente.

Il quesito formulato al sottoscritto è conseguente ad un iter processuale in cui più parti hanno approfondito la questione e per il quale non si è determinata una posizione univoca o quantomeno sufficientemente chiara che consentisse, evidentemente, il pronunciamento di un giudizio. La documentazione presente nel fascicolo ben rispecchia la complessità della materia oggetto del contendere, vale a dire la rilevazione del tasso di interesse applicato da un istituto bancario a fronte di una apertura di credito in conto corrente e la sua comparazione con il tasso soglia relativo all'usura stabilito dalle norme vigenti. Il caso specifico appare in realtà ben più complesso, investendo tutti gli aspetti connessi al rapporto instauratosi tra le parti, tanto da essere dibattuto sia in campo civile che in campo penale. L'oggetto della presente perizia rimane tuttavia limitato al quesito posto dalla S.V. Ill.ma, inerente esclusivamente l'individuazione del tasso di interesse effettivo applicato al finanziamento concesso dall'Istituto di credito.

Se è pur vero che la legge 108 del 1996 ha stabilito dei criteri oggettivi per la determinazione dei casi di usura, è altrettanto vero che la rilevazione degli interessi applicati non è altrettanto agevole o, come testimoniano le perizie di parte contenute nel già citato fascicolo, esiste certamente un ampio margine di discussione.

Pur con il rischio di apparire come una osservazione semplicistica e banale, non si può non riscontrare che l'argomento in questione, vuoi per difendere interessi di categoria, vuoi per la sensibilità collettiva in merito, è ampiamente e costantemente dibattuto, anche a livello giuridico, il che non può che essere determinato da uno o più d'uno tra i seguenti motivi: una carenza normativa, una carenza interpretativa e/o metodologica, un disallineamento tra la legge e le regole impartite e seguite dagli istituti di credito e/o dagli organi di controllo.

Senza entrare nel merito di questioni già ampiamente illustrate sia nelle motivazioni, sia nelle evoluzioni storiche ed anche nelle complessità interpretative contenute nelle perizie già disponibili nel fascicolo di causa, mi permetto, al fine di una schematizzazione che ritengo necessaria, di illustrare sommariamente l'iter normo-attuativo per il controllo dei tassi d'interesse applicati dagli istituti di credito.

Anche in considerazione del contesto in cui si è resa necessaria la presente perizia, ritengo doveroso identificare come punto di partenza di questo iter la legge 7 Marzo 96, N.108, citata peraltro dalla S.V. Ill.ma nel quesito formulato. Tale legge *“stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari”*. L'art. 2 comma 1 della stessa sancisce altresì che *“Il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi*

praticati dalla banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia.....nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura". Una volta determinati, i valori medi derivanti da tale rilevazione e corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Tali valori medi, aumentati della metà, rappresentano il limite previsto dal terzo comma dell'art. 644 c.p. oltre il quale gli interessi sono sempre usurari.

La vigilanza in materia di credito e di tutela del risparmio spetta al *Comitato interministeriale per il credito e il risparmio* che, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale della Banca d'Italia. Il Decreto Legislativo del 1° settembre 1993 N. 385, noto come Testo Unico Bancario, peraltro richiamato nella già citata Legge 7 marzo 96 N. 108, sancisce inoltre che il CICR (Comitato interministeriale per il credito e il risparmio) stabilisca criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti. Il controllo dei tassi applicati dalle banche viene effettuato dalla Banca D'Italia.

Per quanto concerne la determinazione del tasso di interesse usurario, la stessa legge 7 marzo 96 N. 108 stabilisce che *"si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito"*.

2.2. RAPPORTO FINANZIARIO B.N.L. – BORGOVIAGGI S.R.L.

Dal fascicolo di causa e dalla documentazione in esso contenuta si evincerebbe che il rapporto tra la Borgoviaggi s.r.l. e la filiale di Bergamo della B.N.L., inizia a seguito di operazioni societarie di compravendita di quote che hanno fatto sì che la Borgoviaggi Srl, al fine di sanare una posizione debitoria pregressa di una società compra-venduta, diventasse a sua volta cliente della stessa filiale con un'apertura di un credito in conto corrente.

La prima operazione annotata infatti sul conto corrente n° 28599, intestato alla Borgoviaggi Srl, risulta essere l'operazione "Vostro bonifico Vs DISP A FV Sabtilf" (v. Allegato 4) con l'addebito di Lit. 800.000.000 avvenuto in data 16/06/2000 (valuta 15/06/2000). Tale operazione, svolgendosi su due conti accesi nel medesimo istituto, ha rappresentato di fatto un giro conto attraverso il quale la Borgoviaggi Srl si è accollata il debito della Sabtilf.

Per quanto concerne le condizioni applicate al conto in questione, anche per rispondere allo specifico quesito posto dalla S.V. Ill.ma, come già a Sua conoscenza, in data 12/10/2004 mi sono recato presso la filiale di Bergamo della BNL per acquisire le relative informazioni nonché gli

eventuali documenti sottostanti. In tale occasione, il funzionario della Banca Nazionale del Lavoro, Rag. Adriano Magni, come da verbale redatto (v. Allegato 3), mi ha evidenziato che il potere decisionale in merito alla concessione o meno di affidamenti alla clientela, era ed è disciplinato da una delibera interna che indica le “deleghe” concesse a ciascun funzionario. Nel caso specifico, il gestore del cliente Borgoviaggi, Sig. Casetti, aveva un limite massimo di sub-delega pari a Lit. 200.000.000 e pertanto, per disposizione interna, la somma di Lit. 800.000.000 poteva essere autorizzata esclusivamente dal direttore della filiale (v. Allegato 5); cosa che avvenne.

L'applicazione dei tassi e delle condizioni dell'affidamento sono stabilite, nei limiti massimi “top rate o standard rate”, dalla direzione generale della Banca, la quale comunica, mediante una nota interna, le eventuali variazioni agli stessi parametri. In questo caso, il “top o standard rate” fu disciplinato dalla nota interna n° 307 del 05/05/2000 (v. Allegato 6). La stessa sede centrale comunicò altresì il cosiddetto “prime rate”, vale a dire la soglia minima, e più favorevole, concedibile al cliente, giusta autorizzazione del direttore della filiale. Qualora il cliente non contrattasse o avesse contrattato le condizioni da applicare, il funzionario della filiale avrebbe attribuito ed attribuisce il “top o standard rate”; nel caso specifico sono state applicate le condizioni “top” previste dalla circolare interna n° 307.

Dalla documentazione presente nel fascicolo di causa emergerebbe un contenzioso tra la Borgoviaggi S.r.l. e la BNL relativamente alla disciplina contrattuale sottostante al rapporto; il sottoscritto perito non ritiene di approfondire questi aspetti, peraltro ampiamente dibattuti negli incartamenti delle parti, poichè, benché rilevanti ai fini di valutazioni più ampie, sono comunque estranei al quesito posto al sottoscritto.

Al fine di rispondere alle richieste della S.V. Ill.ma è necessario circoscrivere temporalmente la “durata del finanziamento”, sia per procedere agli opportuni conteggi degli interessi, sia per poterli confrontare con i tassi soglia stabiliti dalla c.d. Legge sull'usura.

Come già sopra specificato, l'apertura del credito in conto corrente è avvenuta in data 15/06/2000 (data valuta) con la concessione della disponibilità di Lit. 800.000.000 alla Borgoviaggi Srl.

Tenuto conto della materia del contendere nonché della conseguente forma con la quale è stato posto il quesito, considerando

- che il capitale iniziale concesso è pari a Lit. 800.000.000 (v. Allegato 4);
- che lo scoperto concesso è stato utilizzato per sanare la posizione debitoria della Sabtilf (peraltro presso la stessa filiale della BNL);

- che il conto corrente n° 28599 non risulta essere stato ulteriormente movimentato se non per gli addebiti delle competenze bancarie;
- che la Borgoviaggi Srl, con valuta 19/01/2001 ha inteso restituire un importo pari al capitale iniziale concesso, vale a dire Lit. 800.000.000 (v. Allegato 4),

tutto ciò premesso, ai fini del quesito posto, il sottoscritto perito ritiene di considerare come arco temporale di analisi il periodo intercorso tra il 15/06/2000 ed il 19/01/2001.

3 – ANALISI E CONSIDERAZIONI

Sia per il contesto in cui è richiesta la presente perizia sia per la formulazione del quesito posto al sottoscritto dalla S.V. Ill.ma, l'analisi del rapporto finanziario tra la filiale BNL e la Borgoviaggi Srl non può che essere sviluppata avendo come riferimento la citata Legge 7 marzo 1996 n. 108. Detta legge, relativamente alla determinazione del tasso di interesse usurario, stabilisce, come peraltro testualmente citato dalla S.V. Ill.ma nel quesito posto, che si tenga conto *“delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”*.

A prescindere da considerazioni di carattere generale circa le voci che compongono le competenze bancarie e la loro eventuale classificazione, argomento ampiamente dibattuto ed illustrato anche nel fascicolo di causa, l'analisi delle singole voci e competenze è stata effettuata specificatamente tenendo conto delle caratteristiche del rapporto finanziario instauratosi tra la filiale di Bergamo della BNL ed il cliente Borgoviaggi.

Preliminarmente, a prescindere da quelle che sono state le condizioni pattuite tra le parti, al fine di verificare i conteggi esposti dalla banca sugli estratti conto in virtù delle condizioni ivi esposte, il sottoscritto ha controllato la correttezza delle somme evidenziate non riscontrando errori. Tali elementi sono pertanto stati utilizzati al fine di procedere ad opportune riclassificazioni e comparazioni.

Il rapporto in oggetto, classificato quale *“apertura di credito in conto corrente”*, nasce con l'accensione del conto n° 28599 con contestuale apertura di credito sullo stesso pari a Lit. 800.000.000. Come già precedentemente esposto, l'affidamento di tale somma fu richiesto al gestore del cliente Borgoviaggi e, per competenza di delega, fu autorizzato dal direttore della filiale con applicazione dello *“standard o top rate”* in vigore in quel momento, giusta comunicazione interna emessa dalla sede centrale della BNL.

Le aperture di credito in conto corrente costituiscono una delle modalità attraverso cui le banche concedono finanziamenti ai propri clienti.

Le banche si impegnano a tenere a disposizione per un tempo, determinato o indeterminato, una somma di denaro che potrà essere utilizzata tramite il conto corrente a seconda delle esigenze del richiedente. Gli utilizzi e i rientri avvengono tramite le operazioni di addebito e di accredito sul conto corrente, attribuendo al finanziamento bancario un'entità variabile ed una certa elasticità. L'ammontare del credito a disposizione si ripristina in seguito ad ogni accredito e si rende nuovamente disponibile per ulteriori utilizzi.

Nei fatti (v. Allegato 4), il conto corrente risulterebbe aperto in data 14/06/2000 ed in data 16/06/2000 (data valuta 15/06/2000) risulta addebitato in conto un bonifico, pari alla cifra accordata dalla filiale, a favore della Sabtilf. E' da rilevare, preliminarmente, che, escluse le annotazioni bancarie relative alle spese e competenze, il bonifico sopra menzionato rappresenta l'unica movimentazione sul conto corrente disposta dal cliente Borgoviaggi, fino al 19/01/2001, data in cui sullo stesso conto vengono accreditati Lit. 800.000.000.

A seguito delle già citate puntualizzazioni, il sottoscritto ha ritenuto di considerare come arco temporale di analisi, il periodo intercorso proprio tra la data di utilizzo del credito concesso ed il 19/01/2001, data di rientro della somma iniziale affidata.

Al fine di procedere alla analisi ed alle conseguenti considerazioni, si ritiene di elencare di seguito tutte le voci riscontrate sugli estratti conto che ne hanno determinato la movimentazione nell'arco temporale individuato:

- Diritti di istruttoria relativi all'esame della pratica di affidamento
- Spese fisse di chiusura
- Spese (operazioni)
- Spese bollo e invio documenti
- Interessi netti a debito
- Commissioni massimo scoperto

Dovendo procedere alla quantificazione del "*effettivo tasso di interesse praticato dalla filiale di Bergamo della BNL nel rapporto negoziale di finanziamento intrattenuto con la Borgoviaggi Srl*" secondo i già citati dettami della Legge 7 marzo 1996 n. 108, si rende necessario prendere in esame ciascuna delle voci sopra elencate al fine di individuare quelle da intendersi *collegate alla erogazione del credito*.

Diritti di istruttoria relativi all'esame della pratica di affidamento.

La descrizione stessa, riportata sull'estratto conto, rende implicito il fatto che tale voce vada considerata collegata alla erogazione del credito.

Spese fisse di chiusura, spese (operazioni), spese bollo e invio documenti.

Tali voci, secondo l'enunciazione letterale della legge, non sono da ritenersi collegate alla erogazione del credito. Infatti, nel caso specifico, è

stato acceso un rapporto di conto corrente bancario su cui avrebbero comunque gravato le suddette voci. Il conto infatti avrebbe potuto essere movimentato in via ordinaria, a prescindere dalla erogazione e/o dall'utilizzo del credito, salvo diversa indicazione. Qualora risultasse che il c/c 28599 non avrebbe potuto essere utilizzato come conto corrente ordinario, in tal caso anche le suddette spese, ad eccezione dei bolli, sarebbero da ritenersi collegate alla erogazione del credito. Di tale vincolo il sottoscritto non ha trovato traccia (v. Allegato 7).

Interessi netti a debito

Gli interessi a debito vengono considerati se applicati sul credito stesso o su tutti i costi collegati alla erogazione del credito.

Commissioni massimo scoperto

Come già precedentemente chiarito, le valutazioni del sottoscritto sono limitate al caso specifico e pertanto prescindono da considerazione di carattere generale che investono anche ambiti diversi. La valutazione se considerare o meno, in questo caso, le commissioni di massimo scoperto addebitate come collegate alla erogazione del credito, nascono dall'analisi degli estratti conto e delle relative movimentazioni a partire da quello datato 30/06/2000 che comprende altresì le operazioni iniziali del conto n° 28599. Vale la pena ripetere la sequenza temporale delle prime operazioni iscritte. Il credito autorizzato dal direttore della filiale era pari a Lit. 800.000.000, somma quasi contestualmente bonificata alla Sabtilf a copertura di un debito della stessa nei confronti della medesima filiale della BNL.

L'affidamento concesso è stato quindi superato già in data 28/06/2000 (13 gg dopo il bonifico effettuato) con l'addebito in conto dei "*Diritti di istruttoria relativi all'esame della pratica di affidamento*" pari a Lit. 300.000. Poiché la commissione di massimo scoperto viene calcolata trimestralmente dalla banca sull'importo della massima esposizione del cliente nei suoi confronti (qualora detta esposizione ecceda il credito concesso), nel caso specifico l'imputazione delle spese per ottenere proprio quell'affidamento, ha determinato che venisse addebitata la commissione di massimo scoperto in ragione dello 0,75%. E' palese pertanto che già in fase di istruzione della pratica di apertura del conto e di concessione del credito massimo accordato, la commissione di massimo scoperto sarebbe stata un costo che avrebbe comunque gravato sul finanziamento non potendosi evitare l'addebito dei diritti di istruttoria relativi all'esame della pratica del medesimo affidamento. Non può non colpire l'attenzione il fatto che l'addebito delle sopra menzionate Lit. 300.000 in data 28/06/2000 abbia di fatto comportato, al 30/06/2000, l'aggravio di Lit. 6.002.250 per commissioni massimo scoperto. Paradossalmente, se fosse stato concordato un credito in conto corrente pari a Lit. 800.500.000, per i 16 gg compresi tra la apertura del rapporto e

la prima chiusura trimestrale, la Borgoviaggi avrebbe risparmiato Lit. 6.002.250.

Il fatto che la commissione di massimo scoperto venga poi capitalizzata generando a sua volta interessi debitori e così facendo aumentando, tra l'altro, la stessa sua base di calcolo del trimestre successivo, fa sì che non possa non essere conteggiata come collegata alla erogazione del credito. Si sarebbero potute fare considerazioni diverse, qualora la base di calcolo della commissione di massimo scoperto fosse stata relativa solo alla quota eccedente il credito concesso.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, il sottoscritto ritiene che nel caso specifico le commissioni di massimo scoperto vadano considerate come *collegate alla erogazione del credito*.

Fatte queste premesse ed al fine di rispondere al primo quesito posto dalla S.V. Ill.ma (...*Verifichi il perito l'effettivo tasso di interesse praticato dalla filiale di Bergamo della BNL nel rapporto negoziale di finanziamento intrattenuto con la Borgoviaggi Srl e di cui al contratto di c/c di corrispondenza n° 28599 e connessa apertura di credito stipulato il 16 giugno 2000 onde accertare, per tutta la durata del finanziamento, l'eventuale superamento dei tassi soglia rilevanti ai sensi della L. 108/1996, tenendo conto di commissioni, remunerazioni e spese, eccettuate imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito..*) si ribadisce nuovamente:

- che il finanziamento è pari a Lit. 800.000.000;
- che la durata del finanziamento è considerata quella intercorsa tra il 15/06/2000 (data di concessione) ed il 19/01/2001 (data di restituzione del finanziamento iniziale concesso);
- che le valutazioni ivi contenute si basano sui dettami della Legge 7 marzo 1996 n. 108;

procedendo così ai relativi conteggi.

Alla luce di quanto sopra, poiché si è ritenuto che determinati oneri addebitati durante il rapporto finanziario (spese fisse di chiusura, spese operazioni, spese bollo e invio documenti), in questo caso, non fossero da ritenersi *collegati alla erogazione del credito*, si rende necessario ricalcolare tutti i movimenti del conto n° 28599 escludendo gli stessi e gli oneri ad essi collegati. Tale ricostruzione è stata pertanto effettuata ricalcolando i numeri debitori secondo la formula

Capitali x giorni

1000

e quindi, verificato che i tassi esposti sugli estratti conto corrispondevano ai tassi effettivamente applicati, ricalcolando gli interessi secondo la formula

numeri x tasso

36,6

(36,6 per l'anno 2000 e 36,5 per l'anno 2001).

La seguente Tabella A) evidenzia pertanto il conteggio degli interessi e delle commissioni di massimo scoperto così come calcolati dalla banca, escludendo le spese non collegate al finanziamento e gli oneri dalle stesse generati.

Tabella A)

Ricostruzione delle competenze del c/c n° 28599 escluse competenze non collegate al finanziamento

Movimentazioni del conto ricalcolate			
15-giu-00	800.000.000		
28-giu-00	300.000	istruttoria	
30-giu-00	4.508.422	interessi	
30-giu-00	6.002.250	cms	
30-set-00	28.400.527	interessi	
30-set-00	6.081.080	cms	
31-dic-00	30.757.322	interessi	
31-dic-00	6.339.692	cms	
19-gen-01	6.660.226	interessi	800.000.000
	6.617.920	cms	

Conteggio interessi e cms con capitalizzazione e senza spese non collegate al finanziamento					
	periodi	giorni	numeri debitori	% Interesse	Interessi/cms
800.000.000	15 giugno- 30 giugno	15	12.000.000	13,75%	4.508.197
300.000	28 giugno- 30 giugno	2	600	13,75%	225
800.300.000	cms			0,75%	6.002.250
810.810.672	1 luglio-20 agosto	51	41.351.344	13,75%	15.535.000
810.810.672	21 agosto-3 settembre	14	11.351.349	14,00%	4.342.046
810.810.672	4 settembre-30 settembre	27	21.891.888	14,25%	8.523.481
810.810.672	cms			0,75%	6.081.080
845.292.279	1 ottobre-9 ottobre	9	7.607.631	14,25%	2.961.987
845.292.279	10 ottobre-31 dicembre 2000	83	70.159.259	14,50%	27.795.335
845.292.279	cms			0,75%	6.339.692
882.389.293	1 gennaio-19 gennaio 2001	19	16.765.397	14,50%	6.660.226
882.389.293	cms			0,75%	6.617.920

Dalla lettura della tabella sopra esposta si desume che, al momento della restituzione del capitale iniziale accordato di Lit. 800.000.000 da parte della Borgoviaggi Srl, avvenuto in data 19/01/2001, si è determinato un costo collegato alla erogazione del credito pari a **Lit. 95.667.439** (comprensivo dei diritti di istruttoria). Tale somma comprende altresì sia gli interessi passivi maturati al 19/01/2001 sia la commissione massimo scoperto addebitata per ciascuno dei trimestri o frazione di trimestri considerati, incluso il primo del 2001.

Al di là di qualunque esposizione finanziaria che contempa variabili annuali, trimestrali, di capitalizzazioni o quant'altro, volendo semplificare al massimo l'analisi, si ritiene di procedere al calcolo del **tasso semplice di interesse** che ha gravato sugli Lit. 800.000.000, come se al 19/01/2001 la Borgoviaggi Srl avesse voluto chiudere la posizione (senza pertanto ponderare eventuali spese di chiusura e accessorie).

Applicando la formula

$$R = \frac{I \times 36,5}{\sum N}$$

dove

R = tasso di interesse

I = somma degli interessi + competenze

N = somma numeri debitori.

Applicando la suddetta formula alle risultanze della Tabella A) si avrebbe il seguente risultato:

R = tasso di interesse = **19,278 %**

Il suddetto conteggio è stato effettuato utilizzando 3 decimali di calcolo ed un coefficiente di 36,5 per tutto il periodo, anche se la maggior parte di esso riguarda l'anno 2000 al quale andrebbe applicato un coefficiente di 36,6. Lo scostamento tra le due ipotesi non si ritiene tuttavia significativo. Poiché la Legge 7 marzo 1996 n. 108 contempla la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della rilevazione trimestrale che, aumentata della metà, corrisponde al limite oltre al quale gli interessi sono sempre usurari, si è ritenuto, al fine di consentire un raffronto omogeneo, di procedere al ricalcolo, su base trimestrale, degli interessi sopra esposti, provvedendo altresì al ricalcolo del tasso su base annua per tener conto dell'incidenza della capitalizzazione trimestrale.

La seguente Tabella B) evidenzia pertanto il conteggio degli interessi che hanno gravato su ogni singolo trimestre, l'esposizione dei tassi su base annua e loro comparazione con i tassi soglia riconducibili allo stesso periodo.

Tabella B) 1° parte

Ricostruzione delle competenze del c/c n° 28599, escluse competenze non collegate al finanziamento con esposizione del dovuto per singolo trimestre

Movimentazioni del conto ricalcolate			
15-giu-00	800.000.000	accordato iniziale	
28-giu-00	300.000	istruttoria	
30-giu-00	4.508.422	interessi	
30-giu-00	6.002.250	cms	
dovuto al 30/6/2000		810.810.672	
30-set-00	28.400.527	interessi	
30-set-00	6.081.080	cms	
dovuto al 30/9/2000		845.292.279	
31-dic-00	30.757.322	interessi	
31-dic-00	6.339.692	cms	
dovuto al 31/12/2000		882.389.293	
19-gen-01	6.660.226	interessi	800.000.000
	6.617.920	cms	
dovuto al 19/1/2001		895.667.439	

Tabella B) 2° parte

Ricostruzione delle competenze del c/c n° 28599, escluse competenze non collegate al finanziamento con esposizione del dovuto per singolo trimestre

Conteggio interesse annuale per periodo e con incidenza capitalizzazione trimestrale							
valore iniziale	inizio	fine	giorni	valore finale	% Int.periodo	% Int.rapp.ad anno	tasso soglia
800.000.000	15/6/00	30/6/00	15	810.810.672	32,88%	37,16%	14,29%
valore iniziale	inizio	fine	giorni	valore finale	% Int.periodo	% Int.rapp.ad anno	
810.810.672	1/7/00	30/9/00	92	845.292.279	16,87%	17,98%	14,73%
valore iniziale	inizio	fine	giorni	valore finale	% Int.periodo	% Int.rapp.ad anno	
845.292.279	1/10/00	31/12/00	92	882.389.293	17,41%	18,57%	15,28%
valore iniziale	inizio	fine	giorni	valore finale	% Int.periodo	% Int.rapp.ad anno	
882.389.293	1/1/01	19/1/01	19	895.667.439	28,90%	32,21%	15,65%

La Tabella B è stata elaborata per evidenziare quanto la Borgoviaggi avrebbe dovuto restituire, relativamente agli Lit. 800.000.000 di finanziamento concesso ed ai costi ad esso collegati, qualora avesse deciso, alla fine di ciascun trimestre o frazione di trimestre, di interrompere il rapporto in essere. In base alla stessa logica è stato calcolato l'interesse annuale del trimestre (o della frazione di trimestre) nonché l'interesse annuale applicato tenendo conto dell'incidenza della capitalizzazione trimestrale. Nella stessa tabella viene altresì esposto il tasso soglia, previsto per ogni singolo periodo, così come stabilito in base alla Legge 7 marzo 1996 n. 108.

Per completare l'analisi ed al fine di rispondere alla S.V. Ill.ma in maniera esaustiva, si procede, nella seguente Tabella C) (seguendo la medesima logica applicata alla Tabella B), ad esporre i conteggi escludendo la commissione di massimo scoperto e gli interessi da essa generati. E' stato pertanto calcolato l'interesse annuale del trimestre (o della frazione di trimestre) nonché l'interesse annuale applicato tenendo anche conto dell'incidenza della capitalizzazione trimestrale. Nella stessa tabella viene altresì esposto il tasso soglia, previsto per ogni singolo periodo, così come stabilito in base alla Legge 7 marzo 1996 n. 108.

Tabella C) parte 1°

Ricostruzione delle competenze del c/c n° 28599, escluse cms e oneri ad essa collegate
con esposizione della valorizzazione per singolo trimestre

Movimentazioni del conto ricalcolate			
15-giu-00	800.000.000	accordato iniziale	
28-giu-00	300.000	istruttoria	
30-giu-00	4.508.422	interessi	
dovuto al 30/6/2000		804.808.422	
30-set-00	28.190.284	interessi	
dovuto al 30/9/2000		832.998.706	
31-dic-00	30.310.001	interessi	
dovuto al 31/12/2000		863.308.707	
19-gen-01	6.516.207	interessi	800.000.000
dovuto al 19/1/2001		869.824.914	

Tabella C) parte 2°

Ricostruzione delle competenze del c/c n° 28599, escluse cms e oneri ad essa collegate
con esposizione della valorizzazione per singolo trimestre

Conteggio interesse annuale per periodo e con incidenza capitalizzazione trimestrale senza cms							
valore iniziale	inizio	fine	giorni	valore finale	% Int.periodo	% Int.rapp.ad anno	tasso soglia
800.000.000	15/6/00	30/6/00	15	804.808.422	14,67%	15,51%	14,29%
valore iniziale	inizio	fine	giorni	valore finale	% Int.periodo	% Int.rapp.ad anno	
804.808.422	1/7/00	30/9/00	92	832.998.706	13,93%	14,66%	14,73%
valore iniziale	inizio	fine	giorni	valore finale	% Int.periodo	% Int.rapp.ad anno	
832.998.706	1/10/00	31/12/00	92	863.308.707	14,48%	15,29%	15,28%
valore iniziale	inizio	fine	giorni	valore finale	% Int.periodo	% Int.rapp.ad anno	
863.308.707	1/1/01	19/1/01	19	869.824.914	14,50%	15,33%	15,65%

4. - CONCLUSIONI

Per quanto concerne il quesito posto dalla S.V. Ill.ma in merito alla “...eventuale inottemperanza da parte dei funzionari intervenuti nel rapporto negoziale in esame alle direttive impartite dalla sede nazionale della BNL ed alle regole e norme bancarie verificando a quali direttive della banca i funzionari si sono in concreto attenuti nel rapporto bancario in essere, acquisendo la documentazione in parola presso la sede di Bergamo della BNL...” si rimanda a quanto esposto nel capitolo 2.2 (Rapporto finanziario BNL – Borgoviaggi Srl) dal quale si evince che i funzionari della filiale si sono attenuti alle disposizioni impartite dalla sede centrale della BNL.

Per quanto concerne i quesiti posti al fine di verificare l’effettivo tasso di interesse praticato dalla filiale della BNL nel rapporto finanziario in oggetto, lo stesso è stato sviluppato nel **capitolo 3** (Analisi e considerazioni) e esplicitato schematicamente nelle **tabelle A) B) e C)** in esso contenute.

Anche a conclusione della presente perizia si ritiene opportuno evidenziare nuovamente che la suddetta analisi è stata effettuata tenendo conto di due riferimenti:

- l'enunciazione della Legge 7 marzo 1996 n. 108;
 - il tasso soglia derivato dal valore pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
- così come si è reso necessario dal contesto in cui questa perizia è richiesta.

La presente perizia viene trasmessa ai Consulenti Tecnici di parte affinché possano, eventualmente, esprimere le loro considerazioni che il sottoscritto provvederà a trasmettere alla S.V. Ill.ma con le eventuali contro-deduzioni del caso.

Ringraziando per la fiducia accordatami e rimanendo a disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento, porgo doverosi ossequi.

Milano, lì 28/12/2004

II PERITO

Dott. Vito Potenza

Gianni Colangelo

Lungomare Matteotti, 63

65122 Pescara – Italy

Procedimento: S. E. C.

n. 11711/03 G.I.P.

Osservazioni alla Relazione peritale

Breve premessa¹.

Malgrado le innovazioni normative e giurisprudenziali, immutabilmente dal 1952, nell'apertura di credito in conto corrente il capitale prestato dalla Banca è remunerato dagli interessi, che si calcolano giorno per giorno, dalla commissione sul massimo scoperto, calcolata in percentuale fissa sullo scoperto massimo raggiunto nel trimestre, e dal gioco delle valute, che consiste nel dilatare artificialmente lo scoperto di conto corrente (o ridurre l'attivo) rispetto all'effettiva perdita o acquisto della disponibilità, al fine di incrementare la quota dei due addendi prima citati. Agiscono, inoltre, due

¹ Dal mio articolo in corso di pubblicazione su Il Foro italiano.

meccanismi anatocistici per cui gli interessi comunemente detti moltiplicano se stessi e la commissione sul massimo scoperto, quest'ultima moltiplica se stessa e gli interessi ed entrambi moltiplicano le valute e le spese. Infine, poiché le Banche imputano gli addebitamenti e gli accreditamenti al capitale, non si *pagano* mai gli interessi, le commissioni e le spese. Con la capitalizzazione gli interessi, globalmente intesi, sono *confusi* con il capitale, onde poter produrre interessi “in egual misura” (art. 7 NBU). Di guisa che nel saldo riportato man mano sugli estratti conto non si sa quanta parte vi sia di capitale e/o quanta d'interesse. È impossibile, durante tutto l'arco del rapporto, distinguere l'obbligazione principale (art. 820, 1342 C.c.) da quella accessoria di cui è la fonte se non *ex post*, a prezzo di complesse operazioni di calcolo. Di conseguenza, il correntista non può rendersi conto della misura dei costi, dal momento che il tasso di un'operazione di credito è determinato dal rapporto tra il capitale e l'interesse. L'esito dei menzionati meccanismi moltiplicativi delle remunerazioni è dirompente sul piano dell'onerosità e nelle aperture di credito in conto corrente costantemente utilizzate il debito, nel medio periodo, è costituito dai soli interessi che moltiplicano se stessi all'infinito².

² Casi concreti sul Nostro *Trasparenza, Concorrenza e Soglie usuarie*, Napoli, 2004, p. 253 ss.

Da quanto brevemente esposto discendono due osservazioni alla relazione peritale, che sostanzialmente ritengo corretta, avendo la pur discutibile eliminazione delle spese dal computo del TEG un impatto limitato sulla rilevazione.

1. Il primo di questi rilievi riguarda la risposta alla seconda parte del quesito che richiede di non tener conto della commissione sul massimo scoperto. Rammentiamo che la legge n. 108/96 imperativamente impone di calcolare, per la rilevazione del TEG, le «commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, escluse imposte e tasse». Alla luce del rigoroso dettato normativo, pur nella deprecabile ipotesi di non voler tener conto dell'incidenza della commissione sul massimo scoperto sul TEG, in nessun modo possiamo considerare la *cms* come un capitale prestato dalla banca al cliente. Essa resta sempre un provento, una remunerazione addebitata al cliente. Per cui il PERITO capitalizzando, come egli fa, la *cms*, ottiene il risultato di sottrarla due volte dal calcolo del TEG: una volta quando la elimina dal numeratore (costituito dagli interessi) della formula del TEG; una seconda quando la aggiunge al denominatore della formula stessa. Si tratta, evidentemente di un abbaglio che, mi auguro, il PERITO vorrà correggere nel modo seguente: togliere dal denominatore (e dal capitale) della formula del TEG l'importo della commissione sul massimo scoperto.

2. La seconda osservazione riguarda la rilevazione del TEG degli estratti conto posteriori al 31 marzo 2001. Infatti, per le norme del Codice civile che regolano l'apertura di credito in conto corrente bancario, e le leggi che regolano quest'ultimo, la chiusura del conto corrente si ha solo con la sua estinzione. Fino a quando esso continuerà a decorrere e sino a quando sono emessi estratti conto con la richiesta di interessi, questi devono essere sottoposti a rilevazione del TEG. Da un lato, infatti, dobbiamo considerare che gli art. 1842 e 1843 C.c. delineano l'apertura di credito in conto corrente come un'obbligazione della banca a tenere a disposizione una determinata somma, che può essere utilizzata e reintegrata per consentirne un nuovo utilizzo. Dall'altro canto, è necessario osservare che normalmente la banca concede crediti per elasticità di cassa (le cui condizioni sono pubblicate ai sensi del T.U.B.), senza obbligarsi formalmente con un contratto di apertura di credito in conto corrente³. Se escludessimo dalla rilevazione del TEG i periodi in cui l'affidamento è stato revocato dovremmo escludere dalla rilevazione anche i crediti concessi per elasticità di cassa. Con ciò autorizzeremmo un'usura legale, sentendosi la banca libera di praticare tassi elevatissimi senza incorrere nei rigori della legge n. 108/96. Ne consegue che il PERITO, ad avviso di chi scrive, dovrebbe rilevare il TEG su tutti gli estratti conto in suo possesso. Dal loro esame, infatti, e dalla quantificazione del tasso

³ Casi concreti esaminati su *Il Corriere Economia*, riportati sulla Nostra *Op. cit.*, p. 40 ss.

d'interesse apparirebbe lampante la dimostrazione matematica della tesi riportata in premessa.

Certo del favorevole accoglimento della presente, mi tengo a disposizione per qualsiasi chiarimento che si ritenesse utile all'espletamento dell'incarico da parte del PERITO.

Pescara, 19 gennaio 2005

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BERGAMO
SEZIONE DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Procedimento: SIMEONE ANTONIO E CASETTI MARCO G.I.P.

Dott.ssa Caccamo

N. 11711/03

G.I.P.

INTEGRAZIONE ALLA RELAZIONE PERITALE RELATIVA AL QUESITO

FORMULATO IL 12 MAGGIO 2004

Illustrissimo Signor Giudice,
come già a Sua conoscenza il sottoscritto perito, in data 31/12/2004, ha depositato la relazione peritale elaborata a seguito del quesito posto dalla S.V. Ill.ma in data 12/05/2004.

In data 30/12/2004 la relazione peritale è stata trasmessa (v. Allegato 1) ai consulenti tecnici di parte

Dott. Luigi Giancaspero – Parte S. e C. e

Dott. Gianni Colangelo – Parte Borgoviaggi Srl,

affinché potessero, eventualmente, esprimere le loro considerazioni.

In data 18/01/2005 sollecitavo gli stessi a volermi trasmettere le osservazioni al fine di permettere al sottoscritto di controdedurre e conseguentemente informare la S.V. Ill.ma (V. Allegato 2).

Il CT di parte Simeoni e Casetti, mi comunicava che, a causa di concomitanti impegni professionali, non sarebbe stato in grado di predisporre le osservazioni prima del 28/01/2005 (v. Allegato 3).

In data 19/01/2005 il CT di parte Borgoviaggi mi trasmetteva le allegate osservazioni (v. Allegato 4); il sottoscritto ritiene, tenuto conto dell'imminenza dell'udienza fissata per il 9/02/2005, di commentare quanto pervenuto senza attendere gli eventuali commenti dell'altro consulente che verranno poi controdedotti in un secondo momento.

Il consulente di parte Borgoviaggi Srl, Dott. Gianni Colangelo, pur evidenziando di ritenere la relazione peritale "*sostanzialmente corretta*", formula due osservazioni (v. Allegato 4).

1° osservazione) Con riferimento all'elaborazione dei calcoli relativi all'interesse effettivo applicato senza tener conto della commissione sul massimo scoperto (tabella C), il CT, dopo aver ribadito che la Legge 108/96 impone di calcolare *le commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e le spese, escluse imposte e tasse*, e che in nessun modo la cms può essere considerata come capitale prestato dalla banca al cliente, sostiene che il sottoscritto "capitalizzando la cms, ottiene il risultato di sottrarla due volte dal calcolo del TEG: una volta quando la elimina dal numeratore (costituito dagli interessi) della formula del TEG; una seconda quando la aggiunge al denominatore della formula stessa".

Controdeduzione:

Al fine di addivenire al calcolo degli interessi esposti nelle tabelle B) e C) contenute nella relazione, si è utilizzata la formula esposta alla pagina 17 della stessa, vale a dire:

$$R = \frac{I \times 36,5}{\sum N}$$

dove

R = tasso di interesse

I = somma degli interessi + competenze

$\sum N$ = somma numeri debitori.

I numeri debitori sono uguali a: saldi x gg / 1000.

Nel caso specifico della Tabella C), ovvero “Conteggio interesse annuale per periodo e con incidenza capitalizzazione trimestrale senza cms”, detta cms non è stata considerata né nel numeratore, né nel denominatore, costituito dalla sommatoria dei numeri debitori. Conseguentemente non si ritiene di condividere l’osservazione del CT .

L’errata osservazione formulata, può essere stata determinata dal fatto che il sottoscritto ha ritenuto

di utilizzare per la formula sopra indicata i numeri debitori così come quantificati abitualmente dagli istituti bancari, capitalizzando cioè gli interessi di volta in volta maturati. Probabilmente il CT ritiene che, per la formula sopra indicata, i numeri debitori vadano calcolati moltiplicando solo il capitale erogato dalla banca (Lit. 800.000.000) per i giorni di disponibilità dello stesso diviso 1000.

Pur ritenendo che i conteggi elaborati nelle tabelle B) e C) siano corretti e conformi a quanto richiesto, in virtù della osservazione evidenziata dal CT Dott. Colangelo, ed al fine di evidenziare l’incidenza che le diverse interpretazioni sopra esplicitate determinano sul calcolo dell’interesse applicato, nonché anche al fine di fornire alla S.V. Ill.ma un ulteriore strumento di valutazione, vengono di seguito rielaborate le suddette tabelle utilizzando la medesima formula sopra esposta ma calcolando i numeri debitori secondo l’interpretazione del CT (Lit. 800.000.000 x gg di disponibilità / 1000).

Tabella B 2) 1° parte

Ricostruzione delle competenze del c/c n° 28599, escluse competenze non collegate al finanziamento con esposizione del dovuto per singolo trimestre

Movimentazioni del conto ricalcolate			
15-giu-00	800.000.000	accordato iniziale	
28-giu-00	300.000	Istruttoria	
30-giu-00	4.508.422	Interessi	
30-giu-00	6.002.250	Cms	
dovuto al 30/6/2000		810.810.672	
30-set-00	28.400.527	Interessi	
30-set-00	6.081.080	Cms	
dovuto al 30/9/2000		845.292.279	
31-dic-00	30.757.322	Interessi	
31-dic-00	6.339.692	Cms	
dovuto al 31/12/2000		882.389.293	
19-gen-01	6.660.226	Interessi	800.000.000
	6.617.920	Cms	
dovuto al 19/1/2001		895.667.439	

Tabella B 2) 2° parte

Ricostruzione delle competenze del c/c n° 28599, escluse competenze non collegate al finanziamento

con esposizione del dovuto per singolo trimestre

Num. Debitori calcolati sul capitale iniziale di Lit. 800.000.000

Conteggio interesse annuale per periodo e con incidenza capitalizzazione trimestrale							
valore iniziale	inizio	Fine	giorni	valore finale	% Int.periodo	% Int.rapp.ad anno	tasso soglia
800.000.000	15/6/00	30/6/00	15	810.810.672	32,97%	37,27%	14,29%
valore iniziale	inizio	Fine	giorni	valore finale	% Int.periodo	% Int.rapp.ad anno	
810.810.672	1/7/00	30/9/00	92	845.292.279	17,15%	18,65%	14,73%
valore iniziale	inizio	Fine	giorni	valore finale	% Int.periodo	% Int.rapp.ad anno	
845.292.279	1/10/00	31/12/00	92	882.389.293	18,45%	19,76%	15,28%
valore iniziale	inizio	Fine	giorni	valore finale	% Int.periodo	% Int.rapp.ad anno	
882.389.293	1/1/01	19/1/01	19	895.667.439	31,89%	35,90%	15,65%

Tabella C 2) parte 1°

Ricostruzione delle competenze del c/c n° 28599, escluse cms e oneri ad essa collegate
con esposizione della valorizzazione per singolo trimestre

Movimentazioni del conto ricalcolate			
15-giu-00	800.000.000	accordato iniziale	
28-giu-00	300.000	istruttoria	
30-giu-00	4.508.422	interessi	
dovuto al 30/6/2000		804.808.422	
30-set-00	28.190.284	interessi	
dovuto al 30/9/2000		832.998.706	
31-dic-00	30.310.001	interessi	
dovuto al 31/12/2000		863.308.707	
19-gen-01	6.516.207	interessi	800.000.000
dovuto al 19/1/2001		869.824.914	

Tabella C 2) parte 2°

Ricostruzione delle competenze del c/c n° 28599, escluse cms e oneri ad essa collegate

con esposizione della valorizzazione per singolo trimestre

Num. Debitori calcolati sul capitale iniziale di Lit. 800.000.000

Conteggio interesse annuale per periodo e con incidenza capitalizzazione trimestrale senza cms							
valore iniziale	inizio	fine	giorni	valore finale	% Int.periodo	% Int.rapp.ad anno	tasso soglia
800.000.000	15/6/00	30/6/00	15	804.808.422	14,67%	15,49%	14,29%
valore iniziale	inizio	fine	giorni	valore finale	% Int.periodo	% Int.rapp.ad anno	
804.808.422	1/7/00	30/9/00	92	832.998.706	14,02%	14,77%	14,73%
valore iniziale	inizio	fine	giorni	valore finale	% Int.periodo	% Int.rapp.ad anno	
832.998.706	1/10/00	31/12/00	92	863.308.707	15,07%	15,94%	15,28%
valore iniziale	inizio	fine	giorni	valore finale	% Int.periodo	% Int.rapp.ad anno	
863.308.707	1/1/01	19/1/01	19	869.824.914	15,65%	16,59%	15,65%

2° osservazione) Il CT, ritiene che il sottoscritto avrebbe dovuto rilevare il TEG su tutti gli estratti conto riconducibili al rapporto bancario in esame alla luce del fatto che la chiusura del conto corrente si ha solo al momento della sua estinzione, pertanto anche successivamente alla data del 19/01/2001 (data di restituzione di Lit. 800.000.000 pari al credito concesso iniziale).

Controdeduzione:

Pur concordando sulle motivazioni di carattere generale e normativo civilistico esposte dal CT relativamente ai rapporti di credito in conto corrente, come già più volte ribadito nella esposizione peritale, il sottoscritto ha ritenuto di valutare esclusivamente il caso specifico. Nella fattispecie, come già a Sua conoscenza, il quesito posto dalla S.V. Ill.ma chiedeva di verificare l'effettivo tasso di interesse praticato dalla filiale di Bergamo della BNL "...onde accertare, per tutta la durata del finanziamento, l'eventuale superamento dei tassi soglia.....".

In una accezione generale, come riportato a pag. 10 della relazione, le aperture di credito in conto corrente costituiscono una delle modalità attraverso cui le banche concedono finanziamenti ai propri clienti. Se è pur vero che, in termini generali, l'ammontare del credito a disposizione si ripristina in seguito ad ogni accredito e si rende nuovamente disponibile per ulteriori utilizzi, nel caso specifico è emerso che l'apertura di credito in questione è stata richiesta ed ottenuta solo per una determinata operazione di risanamento di una posizione debitoria di un'altra società, le cui quote sono state acquisite dalla Borgoviaggi.

A distanza di 6 mesi la Borgoviaggi, non concordando sulle condizioni fino a quel momento applicate, ha ritenuto di restituire l'accordato pari a Lit. 800.000.000 (che peraltro corrisponde all'importo dell'unica operazione effettuata sul conto dalla Borgoviaggi) instaurando conseguentemente un contenzioso con la BNL che ha portato a procedimenti civili e penali.

Alla luce di quanto sopra, nonché in base a quanto già espresso nella suddetta perizia, il sottoscritto ritiene che l'analisi richiesta "per tutta la durata del finanziamento" non possa che riferirsi al periodo 15/06/2000 (apertura del credito di Lit. 800.000.000) – 19/01/2001 (restituzione del credito di Lit. 800.000.000).

Ringraziando per la fiducia accordatami e rimanendo a disposizione per ogni e qualsiasi chiarimento, porgo doverosi ossequi.

Milano, lì 26 gennaio 2005

II PERITO

Dott. Vito Potenza